



IDD: INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

Gentile cliente,

dal 1 ottobre è in vigore la nuova Direttiva Europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, che più brevemente chiameremo IDD (Direttiva (UE) 2016/97, recepita con D.Lgs 68/2018), la quale apporta importanti novità nel mondo assicurativo.

La direttiva ha una duplice necessità: da una parte mira all'armonizzazione a livello europeo della distribuzione assicurativa e delle regole di intermediazione dei prodotti assicurativi; dall'altra parte rappresenta uno strumento per rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori, velocizzando la valutazione dei contratti offerti dalla compagnie.

La normativa impone alle Imprese di Assicurazione di garantire un'offerta assicurativa in linea con i bisogni e le richieste del cliente, dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione del prodotto, attraverso un'informativa adeguata, dettagliata e trasparente.

La principale novità per il contraente è l'introduzione del documento informativo precontrattuale (DIP), un documento dal formato semplificato e dai contenuti standardizzati che sintetizza la copertura assicurativa.

In particolare è previsto che le informazioni sulle coperture, le esclusioni e le limitazioni, l'ambito di applicabilità territoriale, la modalità di pagamento del premio, etc. siano suddivise in specifiche sezioni contraddistinte da rubriche, differenziate anche dal punto di vista grafico e cromatico. Il DIP deve essere redatto da ciascuna Compagnia con un linguaggio semplice per agevolarne la comprensione e l'eventuale comparazione, così da consentire al consumatore di prendere una decisione informata.

DIP e DIP aggiuntivo

Le Compagnie dovranno predisporre un DIP "principale" e DIP "aggiuntivo".

Il primo è una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma o i massimali assicurati, una sintesi dei rischi esclusi e, se pertinente, l'ambito geografico.



Il DIP aggiuntivo contiene invece ulteriori dettagli, per esempio eventuali sotto-coperture, sotto-garanzie, esclusioni o limitazioni, non essendoci per il DIP aggiuntivo alcun limite di spazio o lunghezza.

Al termine delle procedure di approvazione dei DIP, le compagnie potranno commercializzare i nuovi contratti utilizzando la documentazione introdotta dall' IDD.

Cosa cambia per lei?

A partire dal 1 Gennaio 2019 alla sottoscrizione di una nuova polizza riceverà:

- l' informativa precontrattuale
- le condizioni di assicurazione
- il DIP
- il DIP aggiuntivo

Il nostro valore aggiunto

Noi di Morgan & Morgan continueremo sempre a verificare le condizioni di assicurazione nell'interesse dei nostri clienti, **con valutazioni, comparazioni e personalizzazioni ben più approfondite** rispetto a quelle basilari previste dalla normativa in questione.

Rimango sempre a sua disposizione i servizi di gestione amministrativa e contrattuale: avvisi di pagamenti, regolazioni di premio, controllo documentale e verifica della situazione del suo portafoglio assicurativo.

Rimane attivo il nostro **prezioso supporto nella gestione tecnica dei sinistri**, che si concretizza con la verifica del danno e l'indicazione della procedura da seguire per meglio definire la pratica; ci occupiamo poi di trattare con gli uffici liquidativi delle varie compagnie, controlliamo la documentazione e quantifichiamo il danno in funzione delle condizioni contrattuali.